

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTI**

QUADRO NORMATIVO

SCALA GERARCHICA DELLE FONTI NORMATIVE

NORME COGENTI

- **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
- **CODICE PENALE E CIVILE**
- **LEGGI ORDINARIE DELLO STATO**
- **D.P.R. - D.Lgs. - D.M. - (Direttive Comunitarie recepite)**
- **LEGGI REGIONALI**

NORME NON COGENTI

- **NORME ARMONIZZATE EUROPEE UNI EN - CEI EN**
- **NORME INTERNAZIONALI ISO - IEC E**
- **NORME NAZIONALI UNI - CEI**
- **PROGETTI DI NORME ARMONIZZATE EUROPEE prEN**
- **NORME DIVERSE, DI BUONA TECNICA E RACCOMANDAZIONI**
- **DIRETTIVE COMUNITARIE NON RECEPITE**

COSTITUZIONE

ART.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (..omissis..)

ART.35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

ART.41

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (..omissis..)

CODICE CIVILE

ART.2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ART.2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE

ART. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

CODICE PENALE

ART. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

CODICE PENALE

ART. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave (583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619;

se è gravissima (583²), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239...

... Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni ...

...Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

STATUTO DEI LAVORATORI - L. 20/05/1970 n. 300

41 Articoli

TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore

TITOLO II - Della libertà sindacale

TITOLO III - Dell'attività sindacale

TITOLO IV - Disposizioni varie e generali

TITOLO V - Norme sul collocamento

TITOLO VI - Disposizioni finali e penali

Art. 9 – Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

ALTRE NORME

D.Lgs. 475/92

Attuazione della Direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale

D.P.R. 459/96

Attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine

D.M. 388/03

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni.

D.Lgs. 329/04

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

DM 37/08

- Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

- E' stata introdotta la necessità di abilitazione, mediante iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per le imprese (singole o associate) che possono intervenire in tale ambito. L'iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti tecnico-professionali.

- In determinate condizioni è necessaria la produzione di un progetto relativo agli impianti oggetto dell'intervento, da depositare presso lo sportello per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto.

- Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti a regola d'arte. Le norme *CEI* e *UNI* si considerano rispondenti alla regola dell'arte. Al termine dei lavori l'impresa è tenuta al rilascio della *Dichiarazione di Conformità*.

Legislazione particolari categorie di lavoro

LAVORATRICI MADRI

DLgs 151/01 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

LAVORO MINORILE

Legge 17/10/1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

Coordinata con le modifiche apportate dal **D.Lgs 345/99** (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e dal **D.Lgs 262/2000** (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128).

Legislazione particolari categorie di lavoro

LAVORO NOTTURNO

Art.10 - Legge 19 gennaio 1955, n. 25: Disciplina dell'apprendistato

DECRETO LEGISLATIVO 4 Agosto 1999 n. 345: Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

LEGGE 5 FEBBRAIO 1999 n.25 art.17: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998"

DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999 n.532: Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della l.5 febbraio 1999, n. 25

LAVORATORI ATIPICI

Legge n. 196/97: Norme in materia di promozione dell'occupazione.

Legge n. 30/03: Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

DLgs n. 276/03: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

NORME ABROGATE

D.P.R. 547/55

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO**

D.P.R. 303/56 - Fatta eccezione art. 64

NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO

D.P.R. 164/56

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI**

D.Lgs. 277/91

**Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE,
83/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro**

NORME ABROGATE

D.Lgs. 626/94

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Norme contenute nel D.Lgs. 626/94 ABROGATE

D.Lgs. 242/96

D.Lgs. 359/99

D.Lgs. 66/00

D.Lgs. 25/02

D.Lgs. 235/03

D.Lgs. 195/03

D.Lgs. 233/03

D.Lgs. 195/06

D.Lgs. 257/06

D.Lgs. 257/07

L. 123/07

DM 4 Febr.2008

NORME ABROGATE

D.Lgs. 494/96

**Attuazione della Direttiva 92/57/CEE
concernenti prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili**

D.Lgs. 493/96

**Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernenti
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o
di salute sul luogo di lavoro**

D.Lgs. 187/05

**Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche.**

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

STRUTTURA E METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE




**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101
Supplemento ordinario n°108

13 TITOLI (306 articoli)

51 allegati (232 pagine)



D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati I, II e III

Sanzioni artt 55-60

Titolo I

Principi comuni
(art 1-61)

Allegato IV

Sanzioni art 68

Titolo II

Luoghi di lavoro
(art 62-68)

Allegati dal V al IX

Sanzioni art 87

Titolo III

Uso delle attrezzature di lavoro
e dei DPI (art 69-87)

Allegati dal X al XXIII

Sanzioni artt 157-160

Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili
(art 88-160)

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati dal XXIV al XXXII

Sanzioni artt 165-166

Titolo V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro (art 161-166)

Allegato XXXIII

Sanzioni artt 170-171

Titolo VI
Movimentazione manuale dei
carichi (art 167-171)

Allegato XXXIV

Sanzioni artt 178-179

Titolo VII
Attrezzature munite di
videoterminali (art 172-179)

Allegati XXXV, XXXVI
e XXXVII

Sanzioni artt 219-220

Titolo VIII
Agenti fisici
(art 180-220)

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati dal
XXXVIII al XLIII

Sanzioni artt 262-265

Titolo IX

Sostanze pericolose (art 221-265)

Allegati dal XLIV
al XLVIII

Sanzioni artt 282-286

Titolo X

Esposizione ad agenti biologici (art 266-286)

Allegati XLIX, L
e LI

Sanzioni art 297

Titolo XI

Protezione da atmosfere esplosive (art 287-297)

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

298 - Specialità

301 – D.Lgs. 758/94

302 – Pena di solo arresto

303 – Attenuanti

Titolo XII

Disposizioni in materia penale
e di procedura penale (art 298-303)

Titolo XIII

Norme transitorie e finali (art 304-306)

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
artt 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato IX
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XX – art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIV – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXVI – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XIX – art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XXI – artt 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXIII – art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXV – artt 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVII – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
artt 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXIII
Artt 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII

artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2

Valori limite di espos.ad agenti chimici

Allegato XXXIX

artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2

Valori limite biologici e sorv.sanitaria

Allegato XL

artt 228.1, 228.2, 232.2

Divieti per agenti chimici

Allegato XLI

artt 225.2, 232.2, 237.1.d

Metodi di misurazione

Allegato XLII

artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a

Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII

artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a

Valori limite esposizione professionale

Allegato XLIV – art 271.4

Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI

artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5

Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLVII

artt 274.3, 275.1, 276.1

Misure e livelli di contenim. agenti biologici

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII

art 276.1

Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX

artt 293.1, 294.2.c, 296

Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L

artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2

Atmosfere esplosive

Allegato LI

art 293.3

Segnale atmosfere esplosive

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTI**

**FIGURE E RUOLI DEL SISTEMA
DI PREVENZIONE E SICUREZZA
IN AMBITO DI LAVORO**

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE art. 2

DATORE DI LAVORO

PREPOSTO

MEDICO COMPETENTE

DIRIGENTE

LAVORATORE

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

LAVORATORI EMERGENZE ANTINCENDIO e PRONTO
SOCCORSO

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE art. 2

PROGETTISTA
FABBRICANTE
INSTALLATORE
NOLEGGIATORI
FORNITORE – RIVENDITORE

COMMITTENTE
COORDINATORI DELLA SICUREZZA

LAVORATORE AUTONOMO

SOGGETTI - Definizioni art 2

DATORE DI LAVORO

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.
- Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.
- Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

SOGGETTI - Definizioni art 2

DIRIGENTE

- Persona che ATTUA le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

SOGGETTI - Definizioni art 2

PREPOSTO

- Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Preposto

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

SOGGETTI - Definizioni art 2

LAVORATORE

- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

EQUIPARATI

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
- Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT
- Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
- Lavoratori socialmente utili (LSU)

SOGGETTI - Definizioni art 2

i – **RLS**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

l – **SPP**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi

f – **RSPP**: persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

g – **ASPP**: persona facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio

L'applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità in cui operano:

- Forze Armate e di Polizia, VVF, addetti al Soccorso Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie, penitenziarie;
- Università, scuole;
- Organizzazioni di volontariato;
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
- Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

Entro il 15 maggio 2009 verranno emanati i Decreti necessari ad individuare queste particolarità, fino a tale data resta valida la normativa precedente in materia

CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

4. La normativa si applica inoltre a tutti i lavoratori sia subordinati che autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati
5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto, i Co.Co.Co., la normativa è applicata nei luoghi di lavoro del committente
8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la normativa si applica con l'esclusione di piccoli lavori domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare.
9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita una adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III
10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo VII.
11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/08
12. Per le imprese familiari, i piccoli imprenditori ed i soci delle società semplici del settore agricolo si applicano le norme specifiche riportate nell'art. 21 e 26 del D.Lgs. 81/08

COMPUTO LAVORATORI art. 4

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari
- i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
- i lavoratori a domicilio, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il datore di lavoro committente
- i volontari
- i lavoratori autonomi, i co.co.co e i lavoratori a progetto, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il committente

SOGGETTI – SCUOLA I°

DATORE DI LAVORO = DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella SCUOLA è il **Dirigente Scolastico** al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

Scuola – DM 29.09.1998 n. 382

DIRIGENTE = D.S.G.A.

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Nella SCUOLA è identificato come **Dirigente il DSGA**, limitatamente ai lavoratori sotto le sue direttive.

SOGGETTI – SCUOLA II°

PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l'attuazione di direttive, controlla l'esecuzione

RESPONSABILE DI LABORATORIO

INSEGNANTE

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

ASSISTENTE TECNICO

L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante, ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Prevenzione".

SOGGETTI – SCUOLA III°

LAVORATORE

*INSEGNANTE
INSEGNANTE TECNICO PRATICO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO*

*ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO*

*STUDENTE NEI LABORATORI
STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO*

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTI**

OBBLIGHI FIGURE E RUOLI

OBBLIGHI del DDL NON DELEGABILI art. 17

IL DATORE DI LAVORO
NON PUÒ DELEGARE
LE SEGUENTI ATTIVITA'

La valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento

La designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Nomina il medico competente

Designa i lavoratori incaricati delle emergenze

Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale

Garantisce l'accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori informati ed addestrati

Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme

Richiede al Medico Competente l'osservanza degli obblighi

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti

Adempie agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento

Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato

Consente ai lavoratori attraverso l'RLS di verificare le misure di salute adottate

Consegna al RLS copia del Documento di Valutazione Rischi

Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Comunica all'INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.

Consulta l'RLS nei casi previsti

Adotta le misure per le emergenze

Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento

Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Comunica all'INAIL il nominativo dell'RLS

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Il Datore di Lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a:

Natura dei rischi

Organizzazione del lavoro, programmazione e l'attuazione delle misure

Descrizione degli impianti e dei processi produttivi

Dati sugli infortuni e malattie professionali

I provvedimenti dell'Organo di Vigilanza

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico, **comprese le scuole**, sono a carico dell'Amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione.

Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico dell'Amministrazione proprietaria da parte di Dirigenti e funzionari.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO art. 19

Sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull'uso dei D.P.I.

Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico

Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l'abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro

Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei D.P.I., sia ogni altra condizione di pericolo

Frequenta corsi di formazione previsti

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria

Invia all'ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso ne rilascia copia

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti

Contribuire all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza

Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale

Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i D.P.I.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, con l'obbligo di non rimuovere i dispositivi di sicurezza

Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza

Partecipare alla formazione e all'addestramento

Sottoporsi ai controlli sanitari

I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento

DELEGA di FUNZIONI art. 16

È AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI

Risulti da atto scritto recante data certa

Il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti

Si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

Si attribuisca al delegato autonomia di spesa

Sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai modelli organizzativi (art. 30).

LE RESPONSABILITA'

A grandi linee le Responsabilità possono essere così suddivise

Datore di Lavoro

- Gestione
- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Dirigente

- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Preposto

- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Lavoratore

- Attuazione



CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

TITOLO I - CAPO III - SEZIONE VII

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale**

**Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di Sito produttivo**

**Articolo 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza**

Articolo 51 – Organismi paritetici

Articolo 52 – Sostegno piccola impresa

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 47

E' istituito l'RLS (aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo)
L'RLS è eletto o designato in tutte le aziende

Designazione

- Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel territorio o nel comparto
- > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno

- ❖ n.°, elezione, tempo a disposizione, strumenti...sono stabiliti dalla contrattazione collettiva
- ❖ **L'elezione dei RLS avviene in un'unica giornata (all'interno della settimana europea per la salute e sicurezza) attraverso decreto**
- ❖ E' previsto un N° minimo a seconda delle dimensioni aziendali

In assenza di elezione da parte dei lavoratori le funzioni di RLS, in qualsunque tipo di azienda (a prescindere dalle dimensioni) sono esercitate da:

- RLS Territoriali
- RLS di Sito produttivo

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ACCESSO

Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni, nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel "rispetto delle esigenze produttive".

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

CONSULTAZIONE

E' consultato preventivamente in ordine a:

- **valutazione dei rischi**, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- designazione del **Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**,
- designazione degli **addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso**, alla evacuazione dei lavoratori
- nomina del **Medico competente**
- organizzazione della **formazione dei lavoratori**

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

CONSULTAZIONE

Parere preventivo (obbligatorio) e non vincolante

Non “semplice” informazione ma avvio di una procedura

Il contributo del RLS si concretizza con un **verbale sottoscritto** (che contiene le osservazioni e le proposte)

La firma non comporta una corresponsabilità

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

INFORMAZIONI - FORMAZIONI

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ATTRIBUZIONI

- **può fare ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro **o dai dirigenti** e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
- il RLS **deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari** per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici che saranno comunicati all'INAIL per via informatica

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ATTRIBUZIONI

Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della funzione, **riceve copia del documento** di valutazione dei rischi

Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento delle funzioni, **ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da "interferenza"**

Il RLS **è tenuto al rispetto del segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è incompatibile** con la nomina di RSPP o ASPP.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

TITOLO I - CAPO III – Sezione III

Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni

Articolo 33 – Compiti del SPP

Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 35 – Riunione periodica

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

- 1) Il DDL organizza il SPP all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. (fatto salvo quanto previsto all'art. 34 – Svolgimento diretto.).
- 2) Gli addetti e i Responsabili interni o esterni devono possedere capacità e requisiti di cui all'art. 32, in n° sufficiente, disporre di mezzi e tempo adeguati. Non possono subire pregiudizio.
- 3) Nell'utilizzo di un servizio interno, il DDL può avvalersi di persone esterne alla azienda ... per integrare, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
- 4) Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento del *RSPP e ASPP*
- 5) Ove il DDL ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria responsabilità in materia..

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

6) Il **SPP interno** e' obbligatorio nei seguenti casi:

- a) aziende industriali (in Direttiva Seveso) ex all'art. 2 del D.Lgs n.334/99, con obbligo di notifica o rapporto;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni rientranti nel D.Lgs 230/95 art. 7, 28 e 33 (*radioprotezione*);
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7) Nei casi sopra riportati anche il **RSPP deve essere interno**

8) Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 32

CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI

- 1) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

FORMAZIONE – CORSI E AGGIORNAMENTO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 33

COMPITI DEL SPP

- 1) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
 - f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- 2) I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
- 3) Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 34

SVOLGIMENTO DIRETTO da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

- 1) Salvo i casi già indicati (art. 31 comma 6) e nei limiti previsti nell'allegato 2, il DDL può svolgere le funzioni di RSPP, primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione nei seguenti casi:

Deve darne preventiva informazione al RLS

Allegato 2 :

1. Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

1) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DDL, direttamente o tramite il SPP dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il DDL o un suo rappresentante;
- b) il RSPP;
- c) il MC, ove nominato;
- d) il RLS.

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTO**

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI
RISCHI**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizione art. 2

VALUTAZIONE DEI RISCHI

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Richiami da norme UNI EN ISO EN 12100 -1

Definizione

3.11 RISCHIO

Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.

3.13 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

- 2) Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi oltre ad avere **data certa deve contenere:**
- a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
 - b) Le misure di preven. e protezione attuate e dei DPI individuati;
 - c) Il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
 - d) Le procedure individuate, ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere aventi adeguate competenze e poteri;
 - e) Il nominativo del RSPP, RLS/RLST, MC che hanno partecipato alla valutazione;
 - f) Le mansioni che espongono a particolari rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 29

MODALITA'

- 1) IL RSPP e il MC (ove previsto) collaborano con il DDL per l'effettuazione della valutazione;
- 2) IL RLS è preventivamente consultato ...;
- 3) La valutazione e il relativo documento devono essere rielaborati in occasione:
 - *Di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative;*
 - *In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
 - *A seguito di infortuni significativi;*
 - *Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.*

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTO**

**CRITERI E STRUMENTI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI**

SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

IDENTIFICARE I PERICOLI

VALUTARE I RISCHI

STABILIRE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**CONTROLLARE SE LE MISURE ADOTTATE
SONO ADEGUATE**

**FORNIRE PRIORITA' ALLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**FORNIRE ALLE AUTORITA' COMPETENTI, AI LAVORATORI,
AI LORO RAPPRESENTANTI E AL SISTEMA AZIENDA STESSO
LA TESTIMONIANZA CHE I FATTORI DI RISCHIO (PERICOLI)
SONO SOTTO CONTROLLO**

PROBABILITA' DI EVENTO INDESIDERATO CHE PROVOCA UN DANNO

P

La definizione della frequenza attesa fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la **probabilità** che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni / lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Valore	Livello	Definizione / criteri
3	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa unità lavorativa o simili.- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	Probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE

D

La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.

Valore	Livello	Definizione / criteri
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

MATRICE PER LA STIMA DEI RISCHI

$$R = P \times D$$

Definiti la Probabilità attesa P e la gravità del Danno D , il rischio R viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del **Danno** ed in ordinate la **Probabilità** attesa del suo verificarsi.

	P			
3	3	6	9	
2	2	4	6	
1	1	2	3	
	1	2	3	D

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

$$R \geq 6$$

Azioni correttive immediate

$$3 \leq R \leq 4$$

Azioni correttive da programmare con urgenza

$$1 \leq R \leq 2$$

Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTO**

**APPALTI, LAVORO AUTONOMO
E SICUREZZA**

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

Fin da prima dell'inizio dei lavori occorre avere ben presente chi saranno i principali protagonisti del futuro cantiere:

- **Committente**
- **Dirigente scolastico**
- **RSPP scuola**
- **Coordinatore per la Progettazione**
- **Coordinatore per l'Esecuzione**
- **Datore di Lavoro impresa/e**

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

IL COMMITTENTE NOMINA:

- **Responsabile dei Lavori**
- **Coordinatore per la Progettazione se necessario**
- **Coordinatore per l'Esecuzione se necessario**
- **Imprese esecutrici**

IL COMMITTENTE INFORMA:

- **Dirigente scolastico**
- **R.S.P.P. scuola**

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

Il DDL Committente o i Dirigenti verificano preliminarmente la idoneità tecnico professionale di:

- Imprese Appaltatrici
- Lavoratori Autonomi

Per lavori da affidare:

- In appalto
- Con contratto d'opera
- Con contratto di somministrazione

La verifica della idoneità tecnico professionale avviene secondo apposito DPR da emanarsi entro il 30 aprile 2009.

Fino alla entrata in vigore del DPR la verifica è eseguita acquisendo:

- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Autocertificazione dell'impresa o lavoratore autonomo, ai sensi dell'art.47 DPR 445/00 sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Informazione sui rischi specifici

Il Datore di Lavoro committente e i suoi Dirigenti forniscono a imprese e lavoratori autonomi, **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Esempio

- Personale di riferimento (dirigenti, preposti ...)
- Presenza di rumore, sostanze pericolose, macchine, circolazione mezzi
- Dotazione servizi igienici, spogliatoi
- Gestione attrezzature (eventuale autorizzazione uso promiscuo)
- Illustrazione Piano di Emergenza
- Rischi specifici legati alla attività da svolgere (es. tipologia solai e coperture, mezzi di accesso, dotazione di sistemi di protezione collettiva)

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Cooperazione tra Datori di Lavoro

I vari Datori di Lavoro:

- Committente anche tramite i suoi dirigenti e preposti;
- Appaltatori, compresi i Lavoratori Autonomi;
- Subappaltatori;

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell' appalto

coordinano i vari interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente con particolare attenzione alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.

Il Datore di Lavoro Committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure per eliminare i rischi da interferenze tra le imprese.

Note

Documento mirato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese.

Da elaborare prima dell'inizio dei lavori in quanto allegato obbligatorio al contratto d'appalto.

Sono esclusi i rischi specifici delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.- quando

Il DUVRI è necessario in tutti i casi di affidamento lavori, ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi anche al di fuori del contesto “cantiere edile”

Esempio:

- Gestione magazzini e movimentazione materiali
- Contratti manutenzione
- Servizi di Pulizia
- ...

La valutazione deve essere specifica per i lavori oggetto dell'appalto

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

COSTI PER LA SICUREZZA

Nei singoli contratti di:

- Appalto (Art. 1655 C.C.)
- Subappalto (Art. 1656 C.C.)
- Somministrazione (Art.1559 C.C.)

vengono specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

Note

- Anche per i contratti attivati prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/08
- Esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali
- La mancata specifica dei costi annulla il contratto (art.1418 C.C.)
- I RLS e le Organizzazioni Sindacali hanno accesso a tali dati

TESSERA DI RICONOSCIMENTO art. 26

Il personale che opera nell'ambito di lavori in appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con:

- Fotografia
- Generalità del lavoratore
- Indicazione del Datore di Lavoro

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTI**

INFORMAZIONE-FORMAZIONE

Formazione, Informazione, Addestramento

TITOLO I - Capo III- Sezione IV

INFORMAZIONE ai LAVORATORI - art. 36

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - art. 37

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

Addestramento: *attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro*

INFORMAZIONE ai LAVORATORI art. 36

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN
LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA
INFORMAZIONE SU:**

Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività

Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione

Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

Responsabile SPP, addetti e medico competente

Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali

Pericoli da sostanze e preparati pericolosi

Misure e attività di protezione e prevenzione adottate

FORMAZIONE dei LAVORATORI – art. 37

IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Di base

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell'azienda

Specificata

Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art.37

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

Preposti

Addetti all'Antincendio, Evacuazione

Pronto Soccorso

Emergenze

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

LA FORMAZIONE DEVE:

Essere facilmente comprensibile

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata

Essere periodicamente ripetuta:

- evoluzione dei rischi
- insorgenza nuovi rischi

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE
PREPOSTO**

RAPPORTI CON GLI ENTI

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 1/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AZ. U.S.L.	•Vari Servizi e Unità operative	
Igiene Pubblica	<ul style="list-style-type: none"> •Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione negli ambienti di vita. •Organo di vigilanza sull'edilizia scolastica. 	•Procedure Edilizia scolastica
Igiene Alimenti e Nutrizione	<ul style="list-style-type: none"> •Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione per gli aspetti legati all'alimentazione. •Organo di vigilanza su ristorazione collettiva, mense, refettori. 	•Procedure HACCP
Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> •Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori. •Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro 	
Impiantistica Antinfortunistica	•Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori.	<ul style="list-style-type: none"> •Verifica impianti e apparecchi •ELETTRICI-SOLLEVAMENTO •ASCENSORI - RISCALDAMENTO
Settore pediatrico di comunità o maternità infanzia	•Il Servizio ha quale compito fondamentale la promozione del benessere psico.fisico dal lattante all'adolescente e prevenzione malattie infettive in collettività.	•Certificazioni vaccinali obbligatorie e non e interventi preventivi in caso di malattie infettive.

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 2/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> •Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro : contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti 	<ul style="list-style-type: none"> •Procedura Lavoratrici Madri
I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> •Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità. 	<ul style="list-style-type: none"> •Posizione assicurative varie •Denunce infortuni e malattie professionali
I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione Sicurezza Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> •Ente del Ministero della Sanità, ha il compito di fare studi che servono al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Esegue le verifiche di primo collaudo impianti con obbligo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Omologazione impianti e apparecchi
VVF Vigili del Fuoco	<ul style="list-style-type: none"> •Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio. •Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi 	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Certificato Prevenzione Incendi</u> a cura del proprietario edificio
PROCURA della REPUBBLICA	<ul style="list-style-type: none"> •Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali. 	<ul style="list-style-type: none"> •In caso di procedimento penale per eventi infortunistici, malattie professionali e violazioni specifiche a norme di legge.

PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 3/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
A.R.P.A. - Agenzia Regionale per Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> •Ente Regionale competente sull'inquinamento di aria, acqua, suolo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Per richieste di intervento specialistico sull'inquinamento ambientale
CARABINIERI (NAS o altri nuclei specializzati)	<ul style="list-style-type: none"> •Nuclei di agenti utilizzati sul territorio per la vigilanza del rispetto delle Leggi. 	<ul style="list-style-type: none"> •In caso di ispezione.
COMUNE	<ul style="list-style-type: none"> •Competenza specifica rilascio concessioni edilizie. •Proprietari degli immobili. 	<ul style="list-style-type: none"> •Agibilità a cura del proprietario edificio. •<u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>
PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none"> •Competenza specifica per autorizzazione emissioni in atmosfera •Proprietari degli immobili. 	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Lettera proprietario edificio</u> •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>